



CITTÀ DI TROIA

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PRESTITI SULL'ONORE

Art. 1 – Oggetto

In ossequio a quanto previsto dall'art.12 della Legge 241/901, il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge 328/2000, gli interventi di sostegno economico, posti in essere dai servizi Sociali del Comune di Troia, tramite l'erogazione di prestiti sull'onore a tasso zero a favore di nuclei familiari e persone che non siano in grado di accedere al normale sistema creditizio per risolvere problemi economici temporanei. Il prestito sull'onore si configura come strumento adottabile nell'ambito di un progetto personalizzato finalizzato ad obiettivi ben identificati e posto in essere in situazioni di bisogno, alternativo a quello del sostegno economico in quanto sono differenti gli obiettivi che si prefigge.

Art. 2 – Obiettivi

L'attivazione dei prestiti sull'onore è tesa a:

1. Offrire uno strumento innovativo di politica sociale, finalizzato a fornire un supporto economico ai singoli, alle coppie e alle famiglie con figli, con una modalità che stimola nei destinatari le capacità di saper utilizzare le proprie risorse per garantire la restituzione del prestito, innescando un meccanismo virtuoso che permette di riutilizzare le somme restituite per nuovi bisogni;
2. Promuovere interventi preventivi nei riguardi di persone in condizioni di difficoltà, che non hanno però ancora fatto ricorso a prestazioni assistenziali di tipo riparativo per favorire la tempestiva risoluzione di problemi che, se aggravati, potrebbero causare maggior danno sociale al cittadino e alla comunità;
3. Attivare una opportunità che, per le sue caratteristiche, permetta di far fronte a problemi temporanei che ben difficilmente i beneficiari dei prestiti potrebbero risolvere altrimenti.

Art. 3 – Destinatari

I destinatari dell'intervento sono: le persone, singole ed in coppia residenti del Comune di Troia, che si trovano in situazioni di difficoltà contingenti, ma che non possiedono i requisiti per accedere (o non intendano accedere) ad interventi assistenziali di tipo tradizionale e che non abbiano i requisiti per accedere al credito bancario.

A titolo di esempio, si cita:

- gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza;
- giovani coppie in difficoltà economiche per acquisto dell'arredo familiare, per far fronte alle spese di prima necessità o impianto di un alloggio;
- famiglie con un solo genitore in particolari momenti di difficoltà legate a problemi economici connessi a separazione /divorzio.
- adulti momentaneamente privi di lavoro, ovvero per l'inizio di un'attività lavorativa;
- cittadini che, già soggetti a tutela dei Servizi Sociali comunali o della competente ASL, escano da percorsi di istituzionalizzazione o di recupero sociale;
- cittadini singoli che dispongono di insufficiente aiuto parentale o che ne siano completamente prive;
- nuclei familiari o persone singole in stato di disagio economico, causato da eventi situazioni non predeterminabili o, comunque, che comportano spese di carattere straordinario rispetto alla disponibilità economica ordinaria.

Art. 4 – Finalità del prestito

La finalità del prestito è quella di sopperire ad ogni situazione/condizione di criticità nel cui superamento si ravvisa la tutela della dignità della persona e/o del nucleo familiare o il mantenimento dell'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale.

A titolo di esempio si cita:

- ♦ l'alloggio (es. anticipo affitti, primo arredo);
- ♦ il lavoro (es. acquisto attrezzature);
- ♦ la formazione o qualificazione professionale con particolare riferimento al rientro al lavoro dopo la maternità o dopo una separazione/divorzio;
- ♦ la disponibilità di mezzi di trasporto propri in relazione soprattutto a spostamenti quotidiani di bambini piccoli o raggiungimento del posto di lavoro non servito da mezzi pubblici (es. acquisto auto);
- ♦ spese legali relative a separazione/divorzio;
- ♦ spese legate a problemi sanitari dei figli (es. cure e protesi dentarie se non assicurate dal S. S. N. o garantita da altra forma assicurativa, spese non direttamente di tipo sanitario per ricoveri all'estero o fuori dall'ASL di competenza);

Art. 5 – Requisiti

Requisito per l'accesso al prestito è la residenza nel Comune di Troia da almeno 12 mesi e avere un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 15.000,00.

Art. 6 – Procedure di accesso al prestito

Per accedere alla tipologia di beneficio disciplinata dal presente regolamento è necessario inoltrare all'Ufficio Servizi Sociali comunale apposita domanda contenente:

- a. la dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- b. l'esplicitazione del motivo per cui si chiede il prestito e del preventivo di spesa attinente tale motivo;
- c. l'indicazione dell'ISEE del proprio nucleo familiare;
- d. l'indicazione dell'attività di lavoro o di impresa svolta dal richiedente e/o dai componenti il nucleo familiare.

Nella domanda inoltre il richiedente dovrà:

1. dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di concessione del prestito, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari;
2. esprimere consenso al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili.

La fase istruttoria è affidata al Servizio Sociale professionale del Comune cui spetta:

1. valutare la specificità del bisogno espresso dal richiedente;
2. verificare la presenza dei requisiti richiesti per accedere al prestito, tra cui quelli relativi alla capacità di restituzione, da valutare in termini di affidabilità;
3. definire, unitamente al richiedente, un progetto di intervento comprensivo delle modalità di erogazione e dell'elaborazione di un piano di restituzione che, nel rispetto dei vincoli riferiti al non superamento del massimo della quota erogabile e del limite ultimo di tempo previsto per la sua restituzione, dovrà essere il più possibile personalizzato, flessibile ed aderente alle esigenze del destinatario.

L'Assistente Sociale provvederà a redigere una relazione scritta contenente il parere sulla motivazione della richiesta di prestito e sull'affidabilità della capacità di restituzione.

Il contributo verrà erogato a conclusione dell'istruttoria con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 7 – Inadempimenti

In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto nel progetto, con particolare riferimento ai mancati pagamenti entro le scadenze previste, nonostante un periodo di tolleranza di quattro mesi riferiti alla singola scadenza, i Servizi Sociali comunali potranno in essere gli accertamenti sulle cause dell'insolvenza.

Se dalla verifica effettuata l'inadempienza è riconducibile a sopravvenuti, giustificati e dimostrabili motivi che comportano per il beneficiario l'impossibilità di restituire il prestito, l'Amministrazione comunale, con apposito atto della Giunta comunale, potrà valutare se astenersi dal procedere al recupero coattivo della somma erogata o la deroga al limite di tempo per la restituzione. In tal caso, il beneficiario non potrà, comunque, più avere accesso a nuovi prestiti.

Se, invece, viene accertata la manifesta mancanza di volontà alla restituzione da parte del beneficiario, ovvero l'assenza di condizioni oggettive di impedimento, il Comune procederà ai sensi dell'art. 1819 del Codice Civile ed il beneficiario non potrà accedere ad ulteriori prestiti e/o altri benefici di natura economica.

Art. 8 – Verifiche

Lo sviluppo dei progetti di intervento tramite la concessione del prestito sull'onore dovrà essere sostenuto da un'azione di verifica volta ad accertare:

1. la congruenza dell'utilizzo del prestito rispetto al motivo per cui è stato richiesto;
2. l'origine delle eventuali criticità legate al piano restituzione (cause dei mancati pagamenti).

Al termine dell'intervento verrà redatta da parte del Servizio Sociale Professionale una relazione conclusiva di valutazione dell'efficacia dell'intervento stesso.

Art. 9 – Modalità di erogazione e restituzione del prestito

L'erogazione effettiva del prestito è subordinata alla disponibilità di somme a ciò destinate annualmente dal Comune.

L'ammontare della somma resa disponibile al cittadino richiedente non potrà essere superiore ad € 5.000,00.

La restituzione inizierà non prima del sesto mese successivo alla data della comunicazione di avvenuta concessione del contributo a titolo di Prestito d'Onore e avrà una durata massima di 24 mesi.

Il prestito d'onore è a tasso zero e non comporta alcun tipo di interesse, spesa ed onere a carico del beneficiario.

Art. 10 – Diniego del contributo

Il Comune di Troia si riserva il diritto di non concedere il PRESTITO D'ONORE qualora il richiedente non si trovi nella condizione di poter restituire o compensare le somme ricevute, o abbia già un debito nei confronti del Comune.

Art. 11 – Nuova erogazione

Il Comune di Troia riconosce la possibilità di concedere, a coloro che hanno già beneficiato del contributo, anche una seconda erogazione, ma solo a condizione che la somma precedentemente erogata sia stata restituita per intero entro il termine concordato di cui al precedente art. 8.

Art. 12 – Modulistica

La domanda di accesso al prestito ed il progetto dell'intervento a cui è destinato dovranno essere riportati su apposita modulistica predisposta dal Servizio Sociale professionale del Comune.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

INDICE

Art. 1 - Oggetto	pag. 1
Art. 2 - Obiettivi	pag. 1
Art. 3 - Destinatari	pag. 1
Art. 4 - Finalità del prestito	pag. 2
Art. 5 - Requisiti	pag. 2
Art. 6 - Procedure di accesso al prestito	pag. 2
Art. 7 - Inadempimenti	pag. 3
Art. 8 – Verifiche	pag. 3
Art. 9 - Modalità di erogazione e restituzione del prestito	pag. 3
Art. 10 - Diniego del contributo	pag. 3
Art. 11 - Nuova erogazione	pag. 3
Art. 12 - Modulistica	pag. 3
Art. 13 - Entrata in vigore	pag. 3